

STATUTO

OFA - OPEN THE FUTURE ACADEMY - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLA AV VIA FRANCESCO DE
SANCTIS 50

Numero REA: AV - 310701

Codice fiscale: 03215630645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	La società viene costituita sotto la piena osservanza delle	
	disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statu-	
	to sociale qui di seguito riportato:	
	STATUTO	
	della società cooperativa sociale	
	"OFA - OPEN THE FUTURE ACADEMY - cooperativa sociale"	
	in sigla "OFA cooperativa sociale"	
	TITOLO PRIMO	
	COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Art.1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita,ai sensi dell'art.1,comma I,lett.a),della Legge	
	381/1991,una società cooperativa denominata:	
	"OFA - OPEN THE FUTURE ACADEMY - cooperativa sociale"	
	in sigla "OFA cooperativa sociale"	
	Alla presente cooperativa si applicano le disposizioni del co-	
	dice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le di-	
	sposizioni in materia di società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art.2) SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di AVEL-	
	LA,all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il compe-	
	tente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'as-	
	5	

	semblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comu-	
	ni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art.3) DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilaset-	
	tanta (31 dicembre 2070). Qualora la durata venisse prorogata	
	prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla ap-	
	provazione della deliberazione di proroga hanno diritto di re-	
	cesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha	
	scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo	
	del codice civile, può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che deter-	
	mina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività	
	6	

	di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria	
	ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disa-	
	gio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e	
	culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicap-	
	pati e soggetti con ritardo di apprendimento nonché ai servi-	
	zi rivolti verso le persone anziane.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria attivi-	
	tà lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra for-	
	ma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies di-	
	sp. att. c.c.).	
	Art.5) OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	7	

	scopo mutualistico,ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori,ha per oggetto ai sensi dell'art.1,comma	
	1,lettera a),della legge n.ro 381/1991 ed ha per scopo di:	
	perseguire nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventual-	
	mente anche per altri lavoratori,rispettivamente sotto forma	
	di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parzia-	
	le,determinato o indeterminato,tra soci e cooperativa,oppure	
	di rapporti di lavoro subordinato ed in qualsiasi altra forma	
	prevista dalle normative vigenti,tramite la gestione in forma	
	associata dell'impresa;	
	svolgere attività di utilità sociale sul territorio,nei setto-	
	ri della formazione,dell'orientamento al lavoro,della ricer-	
	ca,dell'editoria,psicologia,sport,salute e agricoltura soste-	
	nibile,contribuendo allo sviluppo del capitale umano e socia-	
	le; svolgere studi,ricerche,indagini e monitoraggi nei setto-	
	ri della formazione,della riabilitazione,dell'istruzione, del-	
	l'orientamento e mobilità e dell'autonomia;	
	formazione del personale docente della scuola nei seguenti am-	
	biti:	
	didattica e metodologie;innovazione didattica e didattica di-	
	gitale; didattica per competenze e competenze trasversali; tu-	
	tela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo	
	della cultura digitale ed educazione ai media; inclusione sco-	
	lastica e sociale; alternanza scuola-lavoro; didattica delle	
	singole discipline previste dagli ordinamenti;	
	8	

	valorizzare la funzione e la professionalità degli insegnanti	
	in ambito sociale e culturale e promuovendo l'attuazione del	
	dettato costituzionale; promuovere,elaborare,attuare iniziati-	
	ve e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e	
	professionale del personale della scuola; contribuire al rin-	
	novamento ed al miglioramento della didattica nella scuola	
	promuovendo metodologie didattiche innovative e l'uso delle	
	tecnologie digitali;	
	svolgere compiti di sostegno ai processi di miglioramento e	
	innovazione educativa,di formazione in servizio del personale	
	della scuola, di documentazione e ricerca didattica;	
	ricerca,formazione e gestione di attività nell'ambito delle	
	politiche e dei servizi per l'inclusione sociale,con partico-	
	lare attenzione agli aspetti socio-assistenziali,educativi,	
	lavorativi,sanitari ed abitativi; contribuire allo sviluppo	
	professionale dei giovani stimolando la crescita culturale	
	delle persone nella convinzione che la formazione non sia so-	
	lo uno strumento al servizio del mercato ma anche una risorsa	
	per la persona e per la collettività;	
	rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzio-	
	ne, rilevando ed analizzando i bisogni delle imprese nell'am-	
	bito dello sviluppo professionale creando nuove opportunità	
	di occupazione e migliorando la preparazione tecnica sia de-	
	gli occupati sia di chi è in cerca di prima occupazione. que-	
	sto stretto legame garantisce la capacità di intervenire atti-	
	9	

	vamente nel rapporto tra domanda ed offerta contribuendo allo	
	sviluppo ed alla crescita di un nuovo mercato del lavoro;	
	offrire servizi di formazione e consulenza in ambito educati-	
	vo, professionale, economico e imprenditoriale, per rispondere	
	ai bisogni emergenti del mercato del lavoro e promuovere l'in-	
	novazione;	
	promuovere il benessere psicologico, fisico e socia-	
	le, attraverso servizi mirati alla prevenzione del disagio, al	
	supporto educativo e all'integrazione sociale;	
	supportare la nascita e lo sviluppo di imprese e attività a-	
	gricole sostenibili, con particolare attenzione alle nuove for-	
	me di agricoltura, alla sostenibilità ambientale e alla tute-	
	la del territorio;	
	stimolare l'innovazione tecnologica e la cultura digitale, of-	
	frendo percorsi di alfabetizzazione informatica, sviluppo	
	software, intelligenza artificiale e gestione dati;	
	tutoraggio e supporto per studenti dalla scuola primaria al-	
	l'università.	
	Per raggiungere le suddette finalità, la società cooperativa	
	ha per oggetto le seguenti attività:	
	corsi di formazione volti all'assolvimento dell'obbligo di i-	
	struzione e del diritto - dovere all'istruzione ed alla forma-	
	zione per come previsto dalla normativa in vigore;	
	corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei do-	
	centi e di tutto il personale della scuola pubblica, privata	
	10	

	e degli operatori della formazione professionale convenziona-	
	ta, degli animatori e degli operatori a tutti i livelli inte-	
	ressati alle attività educative e formative, corsi speciali	
	per disoccupati;	
	corsi di informatica e competenze digitali, con percorsi di	
	alfabetizzazione, programmazione software, cybersecurity e in-	
	telligenza artificiale;	
	formazione a distanza (FAD) e didattica a distanza (DAD) per	
	garantire flessibilità di accesso alla formazione;	
	istituire e gestire corsi di aggiornamento, di formazione e di	
	qualificazione professionale, di educazione, anche per adulti-	
	di emanazione ministeriale, regionale, provinciale, comunale e	
	di altri enti pubblici e privati compresi quelli del settore	
	sanitario, anche convenzionati con università;	
	corsi di orientamento, qualificazione, riqualificazione e per	
	il conseguimento di particolari patenti e/o licenze per disoc-	
	cupati e lavoratori e imprenditori nel settore dell'agricoltu-	
	ra e del comparto agroalimentare;	
	corsi di formazione continua, educazione continua in medici-	
	na, di tutte le professionalità che operano in campo medico e	
	biosanitario;	
	corsi di formazione sulla cucina e sulla pasticceria; corsi	
	di lingue straniere comunitarie ed extracomunitarie;	
	corsi di formazione rivolto agli extracomunitari e agli emi-	
	grati italiani di ritorno;	
	11	

	corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana	
	per stranieri,nonchè corsi di lingue diverse per cittadini i-	
	taliani e non; percorsi formativi per accompagnatori ed anima-	
	tori di soggiorni di vacanza in italia ed all'estero;	
	corsi volti alla qualificazione,alla specializzazione,al per-	
	fezionamento,all'aggiornamento e alla promozione dei lavorato-	
	ri del settore (formazione continua),nonchè corsi per lavora-	
	tori disoccupati;	
	corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla	
	disciplina dell'apprendistato e successive norme;	
	corsi finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale,dal	
	fondo sociale europeo o da fondi professionali,dallo stato,	
	dalle regioni, dalle province e dai comuni;	
	corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavo-	
	ro;	
	consulenza aziendale e formazione in gestione d'impresa, per	
	favorire la creazione e la crescita di start-up e PMI;	
	corsi di digital marketing e trasformazione digitale,con fo-	
	cus su e-commerce,social media e strategie di branding;	
	servizi di accompagnamento all'autoimprenditorialità, attra-	
	verso la redazione di business plan e piani di sviluppo;	
	corsi di specializzazione per istruttori sportivi e preparato-	
	ri atletici, con focus su biomeccanica, metodologia dell'alle-	
	namento e nutrizione;	
	programmi di educazione motoria per il benessere fisi-	

	co, rivolti a scuole, aziende e privati;	
	progetti di sport inclusivo, per persone con disabilità e cate-	
	gorie vulnerabili;	
	sportello di ascolto psicologico per studenti, lavoratori e	
	famiglie;	
	consulenza psicologica;	
	percorsi mindfulness;	
	percorsi di sviluppo personale e gestione dello stress per mi-	
	gliorare il benessere individuale;	
	corsi di diritto del lavoro e normativa aziendale, per impren-	
	ditori e professionisti;	
	consulenza per imprese agricole e agroalimentari, con suppor-	
	to nella gestione normativa e fiscale;	
	formazione su pratiche agricole sostenibili, permacultura e a-	
	gricoltura biologica;	
	supporto all'accesso a finanziamenti e fondi per il settore a-	
	gricolo.	
	La società cooperativa potrà accreditarsi come agenzia di som-	
	ministrazione per svolgere attività di somministrazione di ma-	
	nodopera al fine di essere inserita nell'albo delle agenzie	
	per il lavoro. L'autorizzazione alla somministrazione autoriz-	
	za lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e	
	selezione del personale e supporto alla ricollocazione profes-	
	sionale. L'agenzia di somministrazione potrà somministrare la-	
	voratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.	

11 di 40

	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n.59 del	
	1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle coo-	
	perative sociali;	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento del-	
	l'oggetto sociale,il tutto a norma e sotto l'osservanza del-	
	l'art.12 della Legge n.127 del 1971,dell'art.13 del Decreto	
	del Presidente della Repubblica n.601 del 1973,dell'art.11	
	del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e di quanto disposto	
	in materia dalla delibera CICR del 03.03.1994 e successive	
	norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa	
	richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili che riservano	
	determinate attività a particolari categorie di operatori ed	
	in particolare delle disposizioni dettate dal Decreto Legi-	
	slativo 385/93 e dal D.Legs. 58/1998.	
	Art.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTI-	
	CA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci deve essere rispettato il principio di parità di trattamen-	
	to nei confronti dei soci. In funzione della quantità e quali-	
	tà dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	

essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.7) NORMATIVA APPLICABILE

Come già indicato nel precedente articolo uno, alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 C.C. determina l'obbligo per l'Organo Amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

SOCI

Art.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della coopera-

tiva il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e se non più previsto dalla legge presso il Registro delle Imprese.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza e codice fiscale, se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro, ove necessario;

c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di

	quanto stabilito con delibera assembleare;
	d) versamento del sovrapprezzo;
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
	sociali.
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indica-
	re i dati sociali e il nominativo della persona delegata a
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allega-
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'a-
	desione.
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui all'articolo 8 e l'inesistenza di cause di incompatibi-
	lità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'inte-
	ressato.
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata
	nel libro soci e se non più previsto dalla legge presso il Re-
	gistro delle Imprese dopo che da parte del nuovo ammesso sia-
	no stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera
	diventerà inefficace.
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione
	dovrà nuovamente essere deliberata.
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo am-
	ministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annual-

	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La	
	decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabi-	
	le.	
	Art.10) DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
	ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il dirit-	
	to di recesso e di controllo dell'attività degli amministrato-	
	ri in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presen-	
	te statuto.	
	Art.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-	
	do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaura-	
	re rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'ogget-	
	to della cooperativa e pertanto di effettuare proprie presta-	
	zioni lavorative conformi all'attività della cooperativa se-	
	condo le opportunità e gli impegni che gli amministratori col-	
	gono ed assumono nei confronti del mercato.	
	Art.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	20	

terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e se non più previsto dalla legge il domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro e/o presso il Registro Imprese.

Art.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

Art.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio

che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci e/o nel Registro delle Imprese l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-

	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal-	
	l'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del Rapporto Sociale	
	Art.16) RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla	
	società a responsabilità limitata quest'ultima in quanto com-	
	patibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di socie-	
	tà o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-	
	tività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di	
	diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupp-	
	sti del recesso gli amministratori danno comunicazione al so-	
	cio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i pre-	
	23	

supposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art.17) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

	5) per fallimento del socio;	
	e negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-	
	zione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possi-	
	bile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il so-	
	cio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non pos-	
	sono delegare i loro poteri in materia di esclusione del so-	
	cio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un	
	rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota se-	
	condo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale	
	della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende an-	
	che il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere ef-	
	25	

fettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies e sexies C.C., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Art.21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico dei soci operatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei

	soci,tenendo conto della natura subordinata o diversa da quel-	
	la subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesi-	
	mi.	
	In particolare,per i soci titolari di distinto rapporto di la-	
	voro subordinato,il regolamento interno richiama i contratti	
	collettivi applicabili,nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale,tenendo,altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato,il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato	
	e,comunque,in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici,non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni a-	
	naloghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico,produttivo e finanziario in presenza dei quali l'as-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabili-	
	re le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può,altresì,definire le misure da adottare in caso di ap-	
	provazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condi-	
	zioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favo-	
	rendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	

ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci
cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la so-
spensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del
socio.

TITOLO V

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art.22) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti
dei soci cooperatori, nonché dai conferimenti dei soci sovven-
tori (se esistenti) costituenti il fondo per lo sviluppo tec-
nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-
le;

b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finan-
ziari non imputabili al capitale;

c) dalla riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista
per legge.

Art.23) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.24) CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art.25) BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.26) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.27) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Art.28) STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c.,la cooperativa alla	
	quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano le	
	normative sulle società a responsabilità limitata - può offri-	
	re in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati.	
	In tal caso,con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli e-	
	messi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	31	

plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in
quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-
te statuto.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art.29) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-
no un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sotto-
pongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono as-
sunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno
e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo;
- 3) la nomina dell'Organo di Controllo, se nominato e/o previ-
sto;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;

	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dal-	
	l'art.2479 bis c.c..	
	Art.30) CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla	
	legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi	
	gli assenti ed i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante	
	avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indi-	
	cazione del giorno,dell'ora e del luogo dell'adunanza.Esso do-	
	vrà contenere anche l'indicazione del luogo,del giorno e del-	
	l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.A cura dell'Organo	
	Amministrativo,almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza,tale avviso deve essere inviato al domicilio dei	
	soci quale risulta dal libro soci e/o dal Registro delle Im-	
	prese ed agli altri aventi diritto (componenti dell'organo am-	
	ministrativo e di controllo, rappresentante comune degli ob-	
	bligazionisti,se esistenti) con qualsiasi mezzo che garanti-	
	sca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e contro-	
	firmato per ricevuta dal destinatario,fax e telefax munito di	
	33	

	rapporto di ricezione).	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affis-	
	so presso la sede sociale negli otto giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In ogni caso, anche in difetto delle predette formalità, l'as-	
	semblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deli-	
	berare quando sono presenti, in proprio e/o per delega, tutti	
	gli aventi diritto al voto, tutti gli Amministratori, i compo-	
	nenti l'Organo di Controllo o il Revisore se nominati, e nessu-	
	no, presente ed informato, si oppone alla trattazione dell'argo-	
	mento.	
	Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte agli amministratori, all'organo di	
	controllo non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	chè nel territorio italiano.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convo-	
	cata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quan-	
	do ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino alme-	
	no il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	34	

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore presente più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento di tali soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato.

In caso di assemblea che deliberi sulle modifiche dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Art.31) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai

soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.32) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e se non più previsto dalla legge i soci risultanti dal Registro delle Imprese. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e se non più previsto dalla legge i soci risultanti dal Registro delle Imprese. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il voto deve essere sempre palese.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori,

non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art.34) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea fatta eccezione dei primi componenti del Consiglio di Amministrazione che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo massimo di tre anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 2383 del codice civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art.35) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'intero organo di controllo, quest'ultimo se esistente. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito

con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art.36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art.37) POTERI DI GESTIONE

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.38) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, quest'ultimo se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art.39) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, quest'ultimi nei limiti dei poteri conferiti.

Art.40) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina, se del caso, il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII

CONTROLLO

Art.41) CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art.42) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora ne sussistesse l'obbligo per legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un organo di controllo e/o un revisore. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul colle-

	gio sindacale previste per le società per azioni.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.43) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	-a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.44) DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione del-	
	lo sviluppo e della cooperazione in conformità al presente	
	statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 c.c.	
	ARTICOLO DODICESIMO	
	Ai fini fiscali i comparenti chiedono che nella registrazione	
	42	

del presente atto e per quanto altro previsto siano applicati i benefici fiscali vigenti in materia di società cooperativa a mutualità prevalente,previsti dall'art.19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,n.642.

I comparenti dichiarano altresì: di avere il domicilio fiscale nel citato loro luogo di residenza indicato in costituzione; di essere titolari dei codici fiscali per essi pure rispettivamente indicati in costituzione.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ad essi costituiti,che,su mia interpellanza,ne hanno approvato il contenuto dichiarandolo in tutto conforme alla loro volontà.

Consta questo atto di fogli undici,scritti su facciate quarantatre circa,in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio,e viene firmato,nei modi di legge,da essi costituiti e da me notaio.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato in originale: Gianpaolo Saetta; Pasqualina Pesce; Marco Antonio Saetta; Notaio Nicola Prisco (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,ai sensi dell'articolo 23 del D.L.G.S. n.ro 82/2005,che si trasmette ad uso registro imprese,imposta di bollo,assolta,per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..